



CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione

N. 108

del 27/12/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

L'anno 2024 il giorno 27 del mese di Dicembre alle ore 15:25 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione, presieduto da Simona Cioni nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MANTELLASSI ALESSIO	X		DONATI RAFFAELE	X	
CIONI SIMONA	X		SOSTEGNI SOFIA	X	
PERITI IACOPO	X		IALLORENZI ROBERTO	X	
GIANNONI DANIELE	X		MASI LEONARDO	X	
MARCONI CRISTINA	X		CIOLLI SABRINA	X	
ROMANO MARIANNA	X		MACCARI JACOPO	X	
DICUIO MARCO		X	POGGIANTI ANDREA	X	
TERRENI GIULIA	X		CHIAVACCI GABRIELE	X	
BAGNOLI GIANNI	X		CAMPINOTI SIMONE		X
FLUVI SARA	X		CARRIERO COSIMO		X
BAGGIANI MANILO	X		PECCANTI FRANCESCA		X
DEL TURCO MARCO	X		DI STEFANO DANILO		X
ROVAI VIOLA	X				

Consiglieri assegnati n° 24

Presenti n° 20 - Assenti n° 5

Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Vice Segretario **Dott.ssa Michela Bini**.

Scrutatori: GIANNONI DANIELE, SOSTEGNI SOFIA, MACCARI JACOPO

La Presidente del Consiglio riconosciuta legale l'adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all'oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE,

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e ss.mm.ii., recante l'istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE le variazioni apportate al suddetto decreto legislativo in tema di addizionale Comunale all'IRPEF dall'art. 1, commi da 142 a 144, della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, c. 3, del D. Lgs. 360/98, così come modificato dalla Legge Finanziaria 2007, *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni, possono disporre la variazione della aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002”*;

VISTO che l'art. 1, c. 11, del D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, stabilisce che: *“(...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.”*;

DATO ATTO che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente gli 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATE interamente:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 18/07/2013, recante *“Approvazione delle aliquote differenziate e delle modifiche al regolamento per l'applicazione dell'Addizionale Comunale all'I.R.P.E.F.”*;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/05/2022, recante *“Approvazione modifiche al regolamento Addizionale Comunale IRPEF”*;

VISTI:

- l'art. 1, c. 2, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (L. di Bilancio 2022), che ha modificato gli scaglioni di reddito IRPEF, riducendoli da cinque a quattro;
- l'art. 1, c. 7, della citata Legge 234/2021, che prevedeva l'adeguamento degli scaglioni e aliquota addizionale comunale IRPEF entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.”;
- l'art. 1, c. 1, del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 (Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi), che ha modificato gli scaglioni di reddito IRPEF, riducendoli da quattro a tre;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

- l'art. 3, c. 3 e 4, del citato D. Lgs. 216/2023, che hanno stabilito quanto segue: “*3. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modifichano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023. 4. Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui al comma 3 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2024, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023.*”;

DATO ATTO che questo Ente si è avvalso della possibilità prevista dall'art. 3 c. 4 del D. Lgs. 216/2023, non adottando alcuna delibera nel corso dell'anno 2024 e confermando, di conseguenza, l'addizionale comunale IRPEF sulla base delle aliquote e scaglioni vigenti per l'anno 2023;

TENUTO CONTO che la normativa soprarichiamata non consente di avvalersi della medesima possibilità per la determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF dell'anno 2025;

CONSIDERATO che l'art. 1, c. 3, del D. Lgs. 360/98 sopracitato dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF avvenga “*con regolamento adottato (...)*”, rendendo perciò necessaria la variazione esplicita del regolamento vigente;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 216 del 29/11/2024, avente ad oggetto “Proposta al Consiglio Comunale di approvazione modifiche al regolamento Addizionale Comunale IRPEF”;

DATO ATTO che l'Ente, nel definire le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF, è chiamato a valutare e temperare i seguenti aspetti:

- esigenze di bilancio per l'anno 2025 in relazione agli obiettivi dell'Ente di mantenere l'attuale livello dei servizi offerti alla comunità, ovvero, laddove possibile, potenziarlo, migliorandone anche la qualità;
- pressione fiscale a carico dei contribuenti, tenuto anche conto delle aliquote già adottate negli anni precedenti;

VISTO il Regolamento disciplinante l'Addizionale Comunale IRPEF, approvato con delibera CC n. 18 del 26/03/2007 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che l'art.14, comma 8, del D. Lgs. 23/2011 prevede “*A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (...) Restano fermi, in ogni caso gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.*”;



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, che prevede che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 175/2014 stabilisce che *"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica."*

RICORDATO che il regolamento e le aliquote entreranno in vigore il 01/01/2025, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTI:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. (D. Lgs. 267/2000);
- lo Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000);

RAVVISATA, pertanto, la necessità di variare gli artt. 4, 5 e 8 del Regolamento disciplinante l'Addizionale Comunale IRPEF;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 20/12/2024;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegato parte integrante della presente deliberazione;

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Dirigente del Settore III – Servizi Finanziari e Risorse Umane, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto della discussione consiliare e delle dichiarazioni di voto,



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Con voti:

Presenti al voto	20
Favorevoli	15
Contrari	5 (Masi, Maccari, Ciolfi Poggianti, Chiavacci)
Astenuti	0

(Assenti al voto: Dicuio, Campinoti, Carriero, Peccanti Di Stefano)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di approvare le modifiche agli artt. 4-5-8 del Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), così come riportato nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, conseguentemente, il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF), così come riportato nel testo di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore dal 01/01/2025;
5. incaricare il responsabile del Servizio Tributi:
 - della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da effettuarsi entro il termine stabilito dall'art. 14, comma 8, del D. Lgs. 23/2011;
 - dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

Quindi il CONSIGLIO COMUNALE

In ragione della necessità di procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti la presente deliberazione,

Con successiva votazione e con voti :

Presenti al voto	20
Favorevoli	15
Contrari	5 (Masi, Maccari, Ciolfi Poggianti, Chiavacci)



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Astenuti

0

(Assenti al voto: Dicuio, Campinoti, Carriero, Peccianti Di Stefano)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

La Presidente del Consiglio
Simona Cioni

Il Vice Segretario
Dott.ssa Michela Bini

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

ARTICOLO 1 Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2 Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'IRPEF è il Comune di EMPOLI, che la applica secondo le disposizioni del presente regolamento e delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 3 Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'addizionale comunale all'IRPEF sono tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune di EMPOLI alla data stabilita dalla normativa vigente.

ARTICOLO 4 Determinazione dell'aliquota

1. A decorrere dall'anno 2025, l'aliquota di partecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, viene variata e stabilita nell'aliquota unica dello 0,80%.
2. Annualmente l'aliquota può essere variata, nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione del Consiglio Comunale. In mancanza di un apposito provvedimento l'aliquota si intende confermata.

ARTICOLO 5 Soglia di esenzione e requisiti reddituali

1. A decorrere dal 1.1.2025, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 c. 3 bis, è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per i contribuenti in possesso di redditi Irpef annui inferiori ad euro 12.000,00 (dodicimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando le aliquote di cui all'articolo 4 al reddito imponibile complessivo.

ARTICOLO 6

Determinazione dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, le aliquote stabilite all'art. 4.
2. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche, come previsto dall'art. 1 comma 4 del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360.

ARTICOLO 7

Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune servendosi del codice tributo assegnato a seguito dell'emanazione del decreto di cui all'art. 1 comma 143 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
2. Il versamento è effettuato in acconto e a saldo secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D. Lgs. del 28 settembre 1998 n. 360.

ARTICOLO 8

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. La delibera di variazione dell'addizionale comunale IRPEF ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.